

COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 16 del 19 Febbraio 2018

Oggetto: Individuazione criteri per lo scorrimento di graduatorie in corso di validità presso altri Enti, finalizzati all'assunzione di personale. Modifica ed integrazione al Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 18,45 nella sala delle adunanze del Comune di Modolo, si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Presidente	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Assente
AUGUSTO PUTZOLU	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. ssa Emanuela Estavole.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

PREMESSO CHE:

è intendimento, sulla base della Deliberazione n. 1 del 11.01.2018 di Giunta Comunale, relativa al “Programmazione triennale del fabbisogno del personale A.A. 2018/2020. Modifica alla dotazione organica dell’Ente ed al piano assunzioni per l’anno 2018”, procedere alla copertura del posto vacante di n. 1 Istruttore Direttivo Contabile, cat. giuridica D, posizione economica D1,

- con delibera della Giunta Comunale n.108 del 22.12.2010 è stato approvato il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
- con delibera della Giunta Comunale n.53 del 16.09.2015 sono state apportate modifiche al fine di rendere il regolamento compatibile con quanto disposto dal D.Lgs. n.150/2009 e dal D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2010;
- l’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, stabilisce, al comma 7, che gli Enti Locali disciplinino le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la potestà regolamentare dell’Ente Locale si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

RICHIAMATO l’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, il quale prevede che “a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]”;

VISTO l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8/09/2004, il “previo accordo” previsto dall’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale;

Richiamato l’art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che ha disposto che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, fatti salvi i periodi di vigenza previsti da leggi regionali..” e l’art. 4, comma 4 del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, che proroga l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 1° sino settembre 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, sino a tutto il 2016, provvedendo al contempo a prorogare l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente al 30 settembre 2003, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 4 del D.L. n. 216/2011 convertito in Legge n. 14/2012, il quale prorogava, fino al 31.12.2012 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, per essere poi spostato al 31.12.2013 dall’art. 1, comma 1 lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giugno 2013;

Vista la L. 27 dicembre 2017 n. 205, all’art. 1, comma 1148, lett. a) si dispone che *“In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di*

maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165".

CONSIDERATO che:

– la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali (cfr.: sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 574/2011; la sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato; Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011);

– dello stesso avviso è l'U.P.P.A. che, con nota n. 6351 del 13/03/2004, in risposta a un Comune richiedente, ha chiarito che anche gli Enti locali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, purché:

- nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;

- la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria;

- nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997;

VISTA la Deliberazione del 11/09/2013 n.124 con cui la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ha definitivamente chiarito il problema interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, circa lo stabilire il momento a cui riportare il "previo accordo tra le amministrazioni interessate", ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente, per cui, a tal proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano "alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo", che concettualmente "implica l'intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo" (cfr. TAR Veneto, sent. n. 864/2011).

LETTO inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 3/04/2009, il quale soggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente dovranno essere rispettati i limiti ed i vincoli imposti dall'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso;

VISTO L'art. 14, comma 14 bis del D.L. 95 del 06 luglio 2012 (Spending Review), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 il quale dispone che: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia

della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato".

PRESO ATTO altresì che nella Circolare n. 5/2013 del 'Dipartimento della Funzione Pubblica' si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

VALUTATO che la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa;

CONSIDERATA la necessità di procedere al convenzionamento con altre amministrazioni comunali per l'utilizzo delle graduatorie in corso di validità da queste approvate in seguito a procedure selettive per posizioni a tempo indeterminato, in profili professionali uguali o analoghi a quelli oggetto di interesse, laddove il Comune di Modolo non abbia proprie graduatorie in corso di validità approvate in conseguenza di procedure bandite per posti a tempo indeterminato;

RITENUTO che l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;

DATO ATTO che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del Dlgs n. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...);";

RITENUTO pertanto necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare azioni distorsive ed illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

VISTA la sentenza n. 280 del 12 gennaio 2016 della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro "In tema di impiego pubblico privatizzato, nel caso in cui la PA stabilisca discrezionalmente di provvedere alla copertura dei posti vacanti con il sistema dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale e, in particolare, in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, deve indicare le circostanze di fatto o le ragioni di interesse pubblico prevalenti che la inducono ad effettuare lo scorrimento applicando un criterio diverso da quello della utilizzazione delle diverse graduatorie secondo il criterio cronologico, cioè a partire da quella di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima (seguendo l'indirizzo applicativo dettato dagli articoli 2 della Circolare della Funzione Pubblica 31 gennaio 1992, n. 8498 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, n. 7).

Considerato che il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di assunzione all'impiego non prevede tra le modalità di accesso ai profili professionali l'utilizzo di graduatorie

di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti conformemente a quanto disposto in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale,

TENUTO CONTO, altresì, che il vigente Regolamento comunale non stabilisce criteri per l'individuazione delle graduatorie di altri enti da utilizzare per le necessità assunzionali dell'Amministrazione;

RITENUTO NECESSARIO integrare il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, con l'inserimento della facoltà di procedere, quale modalità di accesso all'impiego mediante l'utilizzo di graduatorie di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti, con la predeterminazione dei criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare per il soddisfacimento del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato dell'Ente come di seguito indicato, aggiungendo il seguente articolo 38 bis:

Art. 34 bis – Utilizzo delle graduatorie di altri enti locali

1) Ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2003, l'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nei successivi articoli. L'utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia ante che post approvazione della graduatoria.

Le motivazioni alla base di tale scelta potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione; nell'economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

L'Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire;

2) L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

a) previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l'utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici,;

b) assenza di graduatorie valide nel Comune di Modolo per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;

c) posti di cui si prevede la copertura che non siano stati istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

3) L'individuazione della graduatoria da utilizzare avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) Criterio cronologico: nel caso di presenza di più graduatorie valide per posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria più vecchia (criterio cronologico);

b) Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell'Ente: nel caso di presenza di più graduatorie cronologicamente equivalenti dal punto di vista cronologico si darà priorità a quella afferente l'ente territorialmente più vicina al comune di Modolo;

c) l'elemento della votazione finale del singolo candidato. Nell'ipotesi in cui vi siano più graduatorie, che sulla base del criterio cronologico e del criterio della vicinanza territoriale risultino equivalenti per il loro utilizzo, si darà priorità alla selezione della graduatoria contenente la votazione più elevata riportata dal 1° candidato utilmente collocato per l'eventuale assunzione.

4) Il Comune di Modolo, durante i primi 6 mesi di servizio, si riserva la facoltà di verificare l'effettiva idoneità del soggetto, selezionato secondo le modalità su descritte, allo svolgimento delle funzioni inerenti il profilo funzionale attribuito e la posizione ricoperta e in caso di esito negativo, della verifica di cui trattasi, di non procedere alla definitiva assunzione, procedendo quindi alla chiamata del candidato immediatamente successivo collocato utilmente nella medesima graduatoria.

Individuata la graduatoria il Servizio Amministrativo procede al suo utilizzo durante tutto il periodo della sua validità, previo convenzionamento con l'Amministrazione detentrici, mediante

scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 3 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione programmata.

RITENUTO per quanto sopra esposto ed argomentato di voler attingere dalle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Amministrazioni del medesimo comparto;

RITENUTO necessario dotarsi di criteri per eventuali assunzioni a tempo indeterminato che si dovessero rendere necessarie,

Visto l'articolo 5, comma 2, del d.lgs 165/2001 in materia di relazioni sindacali;

Visto lo Statuto Comunale, nella sua versione attualmente vigente;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,

- il Regolamento di Contabilità,

- Il Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all'impiego;

Considerato che l'art.48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prevede la competenza della Giunta all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Ritenuto opportuno di provvedere alla parziale modifica del regolamento approvato con delibera di G.C. n.53 del 16.09.2015;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi citati in premessa, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto, le modifiche al "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi all'impiego" riguardanti il Capo III "Norme di accesso all'impiego e modalità concorsuali, requisiti d'accesso" – del testo approvato con D.G.C. n. 53 del 16.09.2015;

2. Di inserire nel testo dopo l'art. 38, il seguente Art. 38 bis,

"Art. 38 bis – Utilizzo delle graduatorie di altri enti locali":

1) Ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2003, l'Amministrazione può ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni pubbliche alle condizioni previste nei successivi articoli. L'utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia ante che post approvazione della graduatoria.

Le motivazioni alla base di tale scelta potranno essere ricercate nella semplificazione dei procedimenti di selezione; nell'economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la copertura dei posti vacanti.

L'Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano annuale delle assunzioni, può ricoprire posti vacanti e disponibili nella dotazione organica mediante l'utilizzo delle graduatorie approvate da enti appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire;

2) L'utilizzo di idonei di graduatorie di altri enti pubblici potrà avvenire alle seguenti condizioni:

a) previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende procedere con l'utilizzo di graduatoria di altri enti pubblici,;

b) assenza di graduatorie valide nel Comune di Modolo per la categoria e professionalità necessarie, anche secondo un criterio di equivalenza;

c) posti di cui si prevede la copertura che non siano stati istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

3) L'individuazione della graduatoria da utilizzare avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) Criterio cronologico: nel caso di presenza di più graduatorie valide per posizioni della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria più vecchia (criterio cronologico);

b) Criterio territoriale in base alla vicinanza geografica dell'Ente: nel caso di presenza di più graduatorie cronologicamente equivalenti dal punto di vista cronologico si darà priorità a quella afferente l'ente territorialmente più vicina al comune di Modolo;

c) l'elemento della votazione finale del singolo candidato. Nell'ipotesi in cui vi siano più graduatorie, che sulla base del criterio cronologico e del criterio della vicinanza territoriale risultino equivalenti per il loro utilizzo, si darà priorità alla selezione della graduatoria contenente la votazione più elevata riportata dal 1° candidato utilmente collocato per l'eventuale assunzione.

4) Il Comune di Modolo, durante i primi 6 mesi di servizio, si riserva la facoltà di verificare l'effettiva idoneità del soggetto, selezionato secondo le modalità su descritte, allo svolgimento delle funzioni inerenti il profilo funzionale attribuito e la posizione ricoperta e in caso di esito negativo, della verifica di cui trattasi, di non procedere alla definitiva assunzione, procedendo quindi alla chiamata del candidato immediatamente successivo collocato utilmente nella medesima graduatoria.

Individuata la graduatoria, il Servizio Amministrativo procede al suo utilizzo durante tutto il periodo della sua validità, previo convenzionamento con l'Amministrazione detentrici, mediante scorrimento, in base all'ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 3 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione programmata.

3. Di impartire agli uffici le necessarie disposizioni al fine di provvedere all'adozione di tutti i successivi atti gestionali derivanti dalla presente deliberazione;

4. Di trasmettere copia del presente atto alle OOSS e alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs 165/2001 e s.m.;

5. Di pubblicare l'allegato Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all'impiego sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente Organizzazione;

6. di dichiarare, con separata votazione, resa ad unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**L'ASSESSORE ANZIANO
COMUNALE**

f.to Augusto Putzolu

IL PRESIDENTE

f.to Omar Aly Kamel Hassan

IL SEGRETARIO

f.to Dr.ssa Emanuela Stavole

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale

attesta che copia della Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal giorno **26.02.2018** al giorno **13.03.2018**, prot. **n. 354** e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

MODULO, li **26.02.2018**

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Emanuela Stavole